

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

26° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1487) *Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

(1440) *ANGIUS ed altri: Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni degli articoli del disegno di legge n. 1487 e proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1440)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
AYALA (DS-U)	24, 27, 31
BOBBIO Luigi (AN), relatore	5, 6, 7 e <i>passim</i>
* CALVI (DS-U)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
* CENTARO (FI)	5, 10, 11 e <i>passim</i>
CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE)	9, 10, 12 e <i>passim</i>
TIRELLI (LP)	7, 36
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	6, 8, 15
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	29, 30
ZANCAN (Verdi-U)	7, 9, 11 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI)	7, 8, 11 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	34

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1487) *Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

(1440) *ANGIUS ed altri: Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni degli articoli del disegno di legge n. 1487 e proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1440)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1487 e 1440, sospesa nella seduta anti-meridiana odierna.

Propongo alla Commissione di ammettere tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Tommaso Sodano, ancorchè pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo approvato in sede referente, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 1.1 da me presentato. Si tratta prevalentemente di una riscrittura del primo periodo del comma 1 del testo approvato dalla Commissione per la riformulazione dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Lo sforzo che ho cercato di compiere è stato quello di rendere il testo più lineare e quindi l'emendamento nulla innova rispetto ai temi già conosciuti dalla Commissione perché dalla stessa esaminati in sede referente. Le uniche riflessioni che vanno svolte sono in relazione ad alcuni aspetti che sono ripresi in emendamenti presentati da altri senatori: ove il mio emendamento fosse approvato, risulterebbe preclusivo di tutti gli emendamenti successivi che intervengono sul primo periodo del capoverso 1, lettera *a*), del comma 1, e quindi travolgerebbe le iniziative di questi senatori.

Essenzialmente si tratta di tre punti, il primo dei quali riguarda il mantenimento ovvero la soppressione – come proposto dal relatore Bobbio nell'emendamento 1.2 – delle parole «anche internazionale», con riferimento al terrorismo. Il secondo concerne l'inserimento – lo segnalo al senatore Tirelli – delle parole «mediante il compimento di atti di violenza» ed è sostanzialmente replicativo degli emendamenti 1.3 e 1.4, da lui presentati. Infine l'emendamento collide con gli emendamenti soppressivi 1.9

e 1.10 del senatore Sodano. Questi ultimi riguardano i delitti con finalità di terrorismo o di eversione e i delitti di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale, che il senatore Sodano desidera escludere dalla previsione dell'articolo 4-*bis*.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei suggerire una modifica di carattere puramente formale. Nel formulare il comma, lei parla di «delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale mediante il compimento di atti di violenza». In realtà siamo di fronte al titolo di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, che però parla di ordine democratico e non di ordinamento costituzionale.

In secondo luogo, quando lei fa riferimento a «delitti commessi (...) mediante il compimento di atti di violenza», potrebbe far supporre che ci siano delitti di cui all'articolo 270-*bis* commessi senza atti di violenza, mentre invece è lo stesso articolo a parlare di «associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza». Suggestirei quindi, invece di lasciare questa frase che può creare qualche problema di ordine interpretativo, di fare riferimento all'articolo 270-*bis*.

PRESIDENTE. Il lavoro che abbiamo svolto collide in almeno due punti con l'articolo 270-*bis* del codice penale. Risparmio di ricordare alla Commissione la storia travagliata del disegno di legge sull'articolo 270-*bis* nel passaggio tra Senato, Camera dei deputati e Senato in seconda lettura. Qui ci troviamo di fronte a due scelte: mantenere la dizione più recente, che è quella individuata dalla Camera nella qualificazione del delitto di terrorismo agli effetti della legge penale, o meno. Io ho proposto questa soluzione, tuttavia resta un problema aperto.

Un altro impatto con l'articolo 270-*bis* è quello da lei indicato, senatore Calvi. Ho voluto introdurre le parole «mediante il compimento di atti di violenza» intanto per soccorrere ad una volontà sentita da alcuni componenti della Commissione (ricordo la premessa: questo emendamento ha carattere prevalentemente compilativo) perché, al di là dell'articolo 270-*bis*, il riferimento consente anche il richiamo della previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, che comprende la particolare aggravante dell'atto di eversione compiuto con violenza.

CALVI (*DS-U*). Siccome il titolo dell'articolo 270-*bis* è «Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico», su cui si è molto discusso, mentre ora ci si riferisce al «terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale», non vorrei che si creassero problemi. L'articolo 270-*bis* è assolutamente preciso: non vorrei che un domani si dicesse che chi è rientrato nell'articolo 270-*bis* non rientra in questo caso perché parliamo di ordine costituzionale.

PRESIDENTE. In precedenza mi riferivo alle parole «mediante il compimento di atti di violenza». Per quanto riguarda viceversa il suo rilievo circa l'«ordinamento costituzionale» e l'«ordine democratico», lei ha probabilmente ragione, quindi sono senz'altro disponibile a correggere la terminologia usata sostituendo le parole «o di eversione dell'ordinamento costituzionale» con le seguenti «o di eversione dell'ordine democratico».

CENTARO (*FI*). Vorrei aggiungere che, piuttosto che stabilire «per i delitti di seguito riportati», sarebbe più opportuno dire «per i seguenti delitti».

PRESIDENTE. Se esiste una forma migliore possiamo senz'altro adottarla. Escludo però che possa stabilirsi «per i seguenti delitti» perché la prosecuzione della frase potrebbe essere poco chiara.

CENTARO (*FI*). Subito dopo c'è l'elencazione di tali delitti, quindi in ogni caso il termine «i seguenti» non può che riferirsi a quelli subito dopo indicati.

PRESIDENTE. Modifico l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 1.2 è una sorta di atto dovuto, in quanto con il mantenimento nel testo della dizione: «anche internazionale», ripiomberemmo in una serie di problemi che si posero a suo tempo quando esaminammo il disegno di legge che diede origine all'articolo 270-*bis*. In realtà oggi, alla luce di quell'articolo, la dizione: «delitto di terrorismo» comprende ogni nozione. Insomma, credo che la dizione «anche internazionale» sia non solo pleonastica, ma anche dannosa dal punto di vista dell'interpretazione. Mi rendo conto della utilità del riferimento dal punto di vista politico, però credo che sia meglio far riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo nella vigenza dell'articolo 270-*bis*.

CALVI (*DS-U*). Ma il comma 3 dell'articolo 270-*bis* fa riferimento ad atti commessi contro uno Stato estero, mentre la dizione: «atti di terrorismo internazionale» la varammo per quei reati commessi in Italia da terroristi stranieri.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ho citato il comma 3 dell'articolo 270-*bis*, tuttavia mi riferivo alla rubrica.

CALVI (*DS-U*). La dizione dell'articolo 270-*bis* è perfetta.

Se facciamo riferimento all'articolo 270-*bis* evitiamo problemi di natura processuale. La dizione: «atti di terrorismo» è generica. Allora anche la banda armata è un atto di terrorismo.

FASSONE (*DS-U*). Attenzione, si parla di delitti commessi per finalità di terrorismo, non di atti di terrorismo. Il problema è di stabilire se «Ai fini della legge penale» voglia dire solo agli effetti del codice penale o anche di altra legislazione. In questo secondo caso, la menzione sarebbe superflua.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La finalità di terrorismo può anche essere ricondotta a reati comuni, come il furto.

CALVI (*DS-U*). Il 270-*bis* fa riferimento al proponimento: «... associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza...», non che abbiano commesso! È un reato associativo e credo sia opportuno che ci sia il compimento materiale del reato-fine. Ripeto, trovo l'articolo 270-*bis* assolutamente esauriente.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Solo per completezza. La dicitura del comma 3 dell'articolo in questione ci dice qualcosa di più, proprio per il ragionamento del senatore Fassone. Nel momento in cui parliamo di delitti commessi per finalità di terrorismo, interviene la dicitura del comma 3 che è di natura molto generale, che ci dice: «Ai fini della legge penale...». Credo che ciò non possa non significare una corretta interpretazione: legge penale sostanziale, processuale e ordinamento penale in generale. Per cui, dovrebbe essere superflua la dicitura: «anche internazionale».

PRESIDENTE. Il problema, se agli effetti della legge penale si debba comprendere solo la legge penale sostanziale o anche quella processuale o anche l'ordinamento penale in generale, è destinato a rimanere aperto. So che l'autorevole Presidente della Commissione giustizia della Camera si muove in questa direzione. Lo posso seguire e lo seguo volentieri per la legge penale sostanziale; con qualche fatica, che tuttavia riesco a sopportare, per la legge processuale penale; non riesco più a seguirlo per l'ordinamento penale in linea generale, per la ragione che in quest'ultimo caso non vi sarebbe stato alcun problema a scrivere: «ai fini dell'ordinamento penale».

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 1.5 fa riferimento alla lettera a), capoverso 1, del comma 1, in cui si legge: «I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti...». Propongo di inserire, dopo la parola «escludere», le altre «in maniera certa», per rafforzare la valutazione che dovrebbe poi essere fatta in positivo, cioè in negativo per arrivare ad un risultato positivo, quello di concedere i benefici. Mi sembra importante che nel momento in cui si concede un beneficio ad un soggetto, che gli è viceversa precluso in virtù dell'articolato normativo, colui che lo concede debba acquisire elementi tali da escludere, non con qualche ragionevole dubbio, ma in maniera totale, l'attualità di collegamenti

con la criminalità organizzata. Altrimenti arriveremmo a vanificare il contenuto stesso della norma.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.4, anche se potrebbero variare in relazione ad una diversa formulazione dell'emendamento da lei presentato.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.6.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.7. La norma parla di «limitata partecipazione al fatto commesso», che deve essere «accertata nella sentenza di condanna». L'unica attenuante molto vicina a questa disposizione è quella prevista dall'articolo 114 del codice penale, che non parla di limitata partecipazione, ma di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Se noi ci riferiamo alla sentenza di condanna, finisce per essere un accertamento che precipita, nel senso chimico del termine, nell'attenuante più vicina. Allora, si potrebbero sostituire le parole «limitata partecipazione» con le altre: «minima partecipazione» e la norma avrebbe un senso; ovvero, tesi che preferisco, ecco il motivo dell'emendamento, si potrebbe attribuire al giudice di sorveglianza (è chiaro che una volta che sia stata accertata l'attenuante in sentenza ne segue, perché nel più sta il meno, anche la limitata partecipazione al fatto commesso) la possibilità di concedere i benefici come eccezione alle norme sugli stessi, quando la limitata partecipazione sia stata dal medesimo giudice, nella sua discrezionalità, verificata nell'andamento dei fatti oggetto del processo.

Vorrei essere chiaro. Se ancoriamo l'accertamento alla sentenza, dobbiamo riferirci all'attenuante di cui all'articolo 114, che però è molto limitativa della possibilità di concessione dei benefici. La limitata partecipazione deve invece incidere a prescindere da una valutazione del giudice di una circostanza attenuante che non è proprio identica.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.8 riguarda l'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4-*bis* e si occupa delle condizioni, anche in relazione ai delitti, in forza delle quali possono essere concessi benefici. Lo do per illustrato nel dettaglio, poiché si tratta di una riscrittura del testo già esaminato e approfondito in sede referente e soprattutto perché non contrasta con altri emendamenti presentati, con eccezione dell'emendamento 1.13 di iniziativa del senatore Sodano, che è sostanzialmente soppressivo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.8.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3 e 1.4, pur essendo favorevole nella sostanza, ritengo che la questione ad essi sottesa sia meglio affrontata nella formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo). Per quanto attiene all'emendamento 1.7, il parere è contrario in quanto la concessione dei benefici penitenziari in coincidenza con l'ipotesi di limitata partecipazione al fatto commesso deve ancorarsi ad un quadro di riferimento preciso ed oggettivo, quale appunto l'accertamento di tale circostanza, che solo la sentenza di condanna può effettuare. Rimettere una valutazione sulla partecipazione al fatto in una seconda e non propria istanza ad altro organo diverso da quello della sentenza di condanna, potrebbe significare addirittura andare in contrasto con il giudicato.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), come prima ho anticipato, ove approvato determinerebbe la preclusione degli emendamenti 1.9, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.10, per cui vorrei definire in maniera definitiva il testo.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Mi rendo conto che probabilmente esiste un problema di pleonasma, come il Presidente giustamente sottolineava, per cui ritiro l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), da me presentato.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.9, 1.3, 1.4 e 1.10.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

CALVI (DS-U). Senatore Bobbio, nell'emendamento 1.5 lei fa riferimento alla dizione «in maniera certa». Se ho ben capito, nel corso dell'illustrazione lei ha affermato che in questo modo si rafforza il provvedimento di accoglimento o di rigetto...

BOBBIO Luigi, *relatore*. Chiarisco meglio: poiché ci troviamo di fronte alla possibilità di arrivare a una concessione di uno dei benefici previsti dall'articolo 4-*bis* e poiché questa concessione sarebbe in via eccezionale, legandosi, nella previsione normativa e quindi nel provvedimento da adottarsi, ad una verifica di mancanza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, credo sia giusto che l'esclusione dei collegamenti attuali sia verificata in maniera da non lasciare adito a margini percentualistici o possibilistici di collegamento. Devono essere radicalmente esclusi dei collegamenti con la criminalità organizzata per la concessione del beneficio.

CALVI (*DS-U*). Mantengo una riserva su questa formulazione. Sul punto abbiamo discusso a lungo e mi sembra che nel momento in cui si fa carico alla difesa o alla parte di dover provare in maniera certa, ci troviamo di fronte ad una *probatio diabolica*, ossia ad una impossibilità materiale di fornire questa prova, in quanto il detenuto non potrà mai provare in maniera certa che sono esclusi, al di là di fatti noti o della sua volontà, i rapporti con l'organizzazione esterna. Mi sembra un rafforzamento di una prova già particolarmente difficile. Ci troveremmo di fronte ad una impossibilità materiale di interloquire con la decisione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su quest'emendamento, perché la sua approvazione significherebbe escludere la possibilità di concessione di benefici: l'esclusione in maniera certa dei collegamenti significa non solo un'esclusione nell'attuale...

BOBBIO Luigi, *relatore*. La norma parla di attualità dei collegamenti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Bene, se si riferisce all'attualità dei collegamenti significa che occorre una prova positiva, perché la certezza non può discendere né da una valutazione né da una prognosi né da una indicazione né da un calcolo probabilistico né da nulla. Significa avere un riscontro positivo che non ci può essere, salvo casi di dissociazione manifesta per i quali comunque non possiamo ricavare la prova: sappiamo se un pentito è certamente scollegato dalla sua organizzazione? Anzi, spesso e volentieri il pentimento è un modo per ricollegarsi alla sua organizzazione.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Per questo ne richiediamo la certezza!

ZANCAN (*Verdi-U*). Credo che non esista possibilità di richiedere con una norma di legge un giudizio negativo in maniera certa, perché esso è sempre un giudizio valutativo o prognostico.

CENTARO (FI). Signor Presidente, ho qualche perplessità anch'io, sia per le ragioni illustrate dal collega Calvi, sia perché il ritenere, valutare o considerare comporta una sfera discrezionale tale da far sì che vi sia una particolare ricchezza di elementi a corredo della valutazione. L'utilizzo del verbo escludere indica un accertamento molto più pesante, nel senso dell'assenza di collegamenti, per cui l'escludere in maniera certa è un *extra* per certi versi. Ho un altro timore: che poi nella formula adottata si inseriscano automaticamente le parole: «in maniera certa». Penso che l'esclusione sia già sufficiente per le ragioni di prova e per evitare il dubbio.

PRESIDENTE. Se capisco bene, l'attuale dizione dell'articolo 4-bis, che è quella che si riprodurrebbe qualora venisse accolto l'emendamento del senatore Bobbio, non è più condivisa.

CENTARO (FI). Diciamo, che c'è qualche perplessità.

PRESIDENTE. L'emendamento in questione non è una novità, ma una riproposizione del testo tuttora vigente.

BOBBIO Luigi, *relatore*. E sul quale la Corte costituzionale non ha detto nulla!

CALVI (DS-U). Questo non significa che non si possa modificare!

PRESIDENTE. Stavo solo offrendo alla Commissione un parametro importante in una materia più volte esaminata. Stiamo modificando gli articoli 4-bis e 41-bis. Si propone di togliere la dizione: «in maniera certa», ma questo vuol dire compiere un passo evolutivo con riferimento al testo attuale che, viceversa, il senatore Bobbio intendeva, in questa parte, mantenere inalterato.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, con la sua solita maestria, mi ha preceduto nella formulazione di una delle due obiezioni, per cui questa la rassegno per ricevuta.

Passo dunque alla seconda obiezione. Senatore Calvi, in passato abbiamo avuto collaborazioni *part-time*, a convenienza, laddove i collaboratori di giustizia, cui noi abbiamo riconosciuto queste premialità, hanno molto spesso parlato degli amici o di qualche amico, salvandone altri, non degli avversari. Abbiamo poi dovuto sperimentare sulla nostra pelle, cioè su quella dei cittadini, le defezioni dal pentimento, attraverso l'incremento dei rapporti, avvalendosi delle premialità riconosciute. Per concedere questi benefici richiediamo, in armonia con la passata legislazione, che qui recepiamo attraverso l'emendamento, cui aggiungo la mia firma, che ci sia certezza della dissociazione dall'ambito della congrega delittuosa di cui si fa parte.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, considerato il testo vigente, ritiro l'obiezione.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, a titolo personale, mi associo alle considerazioni dei senatori Zancan e Calvi.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, solo per precisare che il mio voto contrario è a titolo personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, qualora il relatore fosse d'accordo, vorrei modificare l'emendamento in questione e prevedere di sostituire al comma 1, lettera *a*), terzo periodo, le parole: «accertata nella», con le altre: «desunta dalla». L'accertamento presuppone un dato positivo di attenuante, invece la desunzione presuppone un giudizio ricavabile. Quindi, toglieremmo la discrezionalità al tribunale di sorveglianza, consentendogli però di spaziare là dove non ha deciso il giudice di merito.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, lei propone di modificare l'emendamento come segue: «Al comma 1, lettera *a*), terzo periodo, sostituire le parole: "accertata nella", con le altre: "desunta dalla"».

ZANCAN (*Verdi-U*). È così.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Vorrei tanto poter essere d'accordo (sicuramente in futuro accadrà) con il collega Zancan, però facendo riferimento ad una circostanza attenuante, comunque a una situazione che deve essere stata verificata in qualche maniera e quindi consacrata nella sentenza di condanna, se inseriamo il termine «desunta» in luogo del termine «accertata» finiamo con lo snaturare la funzione, qui invece richiamata in maniera piuttosto evidente, della stessa sentenza di condanna.

CALVI (*DS-U*). C'è un problema tecnico: quando si fa riferimento alla «limitata partecipazione», si parla di un concorso attenuato, quindi degli articoli 114 e 116 del codice penale. A questo punto inevitabilmente quell'accertamento non può derivare da altro; non si può desumere un'at-

tenuante concessa o meno, perché stiamo parlando di una categoria processuale molto precisa.

PRESIDENTE. Volevo interloquire con il senatore Calvi per dire che, nella struttura composita che abbiamo voluto imprimere al testo, abbiamo un riferimento del tutto esplicito alle diminuenti, previste dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, che è contenuto nella parte successiva del testo. Quindi la «limitata partecipazione» assume una veste differente.

Peraltro, l'opzione proposta dal senatore Zancan, ossia «desunta dalla sentenza di condanna», almeno a mio avviso non determina una modificazione sostanziale dell'intendimento a cui la norma presiede, ma consente un'agibilità maggiore da parte del soggetto giudicante. Quindi credo che in questi termini debba essere valutata.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ritengo che, a prescindere da tutte le giuste argomentazioni che lei ha appena svolto, senatore Zancan, l'introduzione del termine «desunta» porterebbe ad una funzione della sentenza di condanna non di statuizione alla quale avere riguardo, ma di testo da interpretarsi a cura di soggetto diverso dall'estensore della sentenza, il che non credo sia possibile.

PRESIDENTE. Mi permetto di interloquire anche nei confronti del senatore Zancan: la parola «desunta» potrebbe essere sostituita con «derivante».

ZANCAN (*Verdi-U*). L'importante è che non si blocchi la questione all'accertamento, perché altrimenti diventerebbe da parte del tribunale di sorveglianza solo una verifica se nel dispositivo c'è l'attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale.

PRESIDENTE. Questo è un fatto distinto, senatore Zancan. L'articolo 114 lei lo trova immediatamente dopo nel testo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ma allora come facciamo a dire che una sentenza, attraverso degli *obiter dictum* motivazionali, può accertare una situazione? Sarà sempre derivante, desunta, sarà sempre un lavoro di interpretazione.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, mi pare di tornare ai tempi dell'università quando vi era la ricerca delle parole e delle aggettivazioni.

La sentenza accerta fatti, accerta circostanze, non desume o interpreta. Quindi, se la sentenza concede e accerta la limitata partecipazione al fatto, è un accertamento che i giudici hanno compiuto; si può condividere o meno, ma è un accertamento del fatto e come tale noi dobbiamo riscriverlo nella norma.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, condivido le argomentazioni ora espresse dal collega Cirami. Aggiungo che è alla sentenza che bisogna fare riferimento; essa deve fare stato, senza aggiungere ulteriori spazi interpretativi da parte di altro soggetto, che potrebbero anche confliggere con l'accertamento svolto proprio in essa e quindi creare una diversità di opinioni.

ZICCONI (*FI*). A titolo personale, intendo sottoscrivere l'emendamento 1.7 del collega Zancan e le ragioni sono evidenti.

Proprio per le stesse ragioni per cui i colleghi ritengono di dover escludere che il tribunale di sorveglianza possa operare questo accertamento, io affermo esattamente l'opposto. Infatti, se indichiamo i fatti normativi e le fattispecie precise (articolo 114 del codice penale), che per l'appunto vengono accertate in genere dalla sentenza di condanna, non c'è bisogno di prevedere altro; ma poiché si parla di accertamento che riguarda l'attualità di collegamenti, e nella sentenza non si scrive mai o quasi mai se vi è stata limitata partecipazione o meno, a mio avviso la sentenza resta come fatto fondamentale, ma al magistrato di sorveglianza deve essere concesso un margine di apprezzamento, deve essere data la possibilità di ragionare per fare questo tipo di valutazione sull'intera sentenza.

CALVI (*DS-U*). Vorrei fare una riflessione di ordine tecnico. Il Presidente giustamente ha fatto osservare che nel testo si fa riferimento a circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, n. 6), 114 e 116 del codice penale. Se così è, devo desumere che la limitata partecipazione al fatto è un qualcosa di diverso. Allora a questo punto dire che la limitata partecipazione al fatto debba essere stata accertata con sentenza, a me sembra che ci ponga di fronte ad una contraddizione, perché se si accerta la limitata partecipazione al fatto non si capisce per quale motivo non venga concessa l'attenuante.

Se la limitata partecipazione riguarda gli articoli 114, 116 ed altri, vi è una previsione nella seconda parte di questa norma; se invece viene desunta, allora possiamo veramente dire che dai fatti accertati in sentenza si può desumere che, malgrado non vi sia la fattispecie di cui all'articolo 116 del codice penale, vi è tuttavia una condizione tale che può condurre il giudice a valutare in quel senso. Quindi, l'emendamento appare più ragionevole e razionale rispetto alla formulazione iniziale.

La contraddizione è la seguente: se la sentenza accerta una limitata partecipazione al fatto, non si può giungere alla conseguenza di indicare l'articolo 110 e non l'articolo 116 del codice penale? Dobbiamo interpretarla come la concessione delle attenuanti generiche?

BOBBIO Luigi, *relatore*. Proprio a questo punto volevo arrivare, lo ha colto il collega Calvi in chiusura del suo intervento.

Il sistema a me sembra piuttosto chiaro e comunque da non ritoccare se non vogliamo scardinarlo. Infatti, così come costruito il punto in que-

stione, la sentenza fa da momento di verità storica o quantomeno critica in relazione a taluni passaggi, i quali sono indicati esplicitamente e analiticamente quando si fa riferimento agli articoli 62, n. 6), 114 e 116 del codice penale, oppure nella parte in cui si parla di «integrale accertamento dei fatti e della responsabilità». Rimane poi la parte residuale che si vuole però ricondurre – a mio avviso si deve ricondurre, per darsi un criterio di obiettività e di certezza – alla statuizione in sentenza (ripeto, come accertamento della verità critica) ed è una parte residuale che non viene lasciata nel nulla dalla sentenza, ma che, per ogni evidenza e con ogni constatazione, viene ad essere individuata nella concessione delle attenuanti generiche. Se la sentenza concede le circostanze attenuanti generiche in un contesto che comunque ci colloca in una previsione *ex* articolo 4-*bis*, vuol dire che quella concessione integra, e lo si verifica nella parte motivazionale, quel concetto di limitata partecipazione al fatto che descrive proprio un ruolo che, pur non potendo essere sussunto sotto le categorie specifiche normative indicate, è di limitata partecipazione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ma su questo siamo d'accordo!

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ma se condividete questa lettura della norma riportata ai fatti processuali come normalmente si verificano, la dicitura: «accertata nella sentenza di condanna» deve rimanere.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il problema vero è che l'interprete qualificherà il termine «accertata» come «concessa l'attenuante». Se siamo tutti d'accordo, prevediamo un termine che non generi equivoci.

CALVI (*DS-U*). Se la limitata partecipazione al fatto non è tecnicamente ciò che è previsto nelle ipotesi di concorso attenuato, voterò contro l'emendamento.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, ricordo che le ipotesi sono alternative.

ZANCAN (*Verdi-U*). Preso atto che sul significato siamo d'accordo e augurandomi che lo stesso sarà da fare al futuro interprete, ritiro l'emendamento 1.7, che voleva soltanto fare chiarezza sul punto.

PRESIDENTE. L'intendimento del suo emendamento era chiaro alla Commissione ed è stato ancor più chiaro dopo la sua illustrazione e dopo le osservazioni svolte dal senatore Ziccone.

Resta inteso che la Commissione, nel votare il testo della norma nel suo complesso, con riferimento alle parole: «accertata nella sentenza», è convinta di esprimere una norma coerente con le indicazioni illustrate dal senatore Bobbio nell'intervento di poco fa.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, da me presentato.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.13 è precluso. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, faccio miei e do per illustrati gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, causa concomitanti lavori presso la Camera dei deputati, devo assentarmi.

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo di un altro rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 15,29, sono ripresi alle ore 15,32.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Vegas per la sua disponibilità.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 2.1 è una forma di necessaria integrazione in relazione alla figura dell'internato, che è citata in una parte della norma, ma non nell'altra.

L'emendamento 2.2 è volto ad evitare la ripetizione delle parole: «ordine» e: «sicurezza» a così breve distanza nel testo.

Gli emendamenti 2.3 e 2.8 si illustrano da sé.

L'emendamento 2.11 ha la funzione di razionalizzare e armonizzare l'intervento dell'autorità giudiziaria nell'*iter* relativo all'articolo 41-*bis*, riportando la competenza a procedere, con il richiamo in particolare all'articolo 11, non più come adesso all'organo collegiale, ma in capo al presidente dello stesso organo. L'articolo 11 già prevede che a provvedere, in ipotesi identiche, ma per detenuti non rientranti nell'articolo 41-*bis*, sia il presidente e non l'organo nella sua collegialità.

Con l'emendamento 2.14 si vuole porre rimedio ad una formulazione incompatibile dal punto di vista linguistico, conseguenza del poco tempo a disposizione per integrare i due disegni di legge.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 2.4 è di straordinaria rivoluzionarietà e lo raccomando all'attenzione della Commissione. Ripeto quanto ho riferito ieri: si sono appuntate molte critiche sul fatto di riservare al Ministro un potere così delicato quale quello di mutare il regime di restrizione detentiva, Ministro che ovviamente non ha quelle caratteristiche di terzietà proprie invece del magistrato e che non è inserito in quel controllo del contraddittorio in cui agisce il magistrato. Siccome giustamente è stata

inserita la norma delle informative rispetto al pubblico ministero presso il giudice procedente, perché il Ministro deve certamente operare un parametro rispetto ad una attualità di situazione, perché mai non consentire una pre-spiegazione della situazione anche al difensore della persona che sta per ricevere sul suo capo un provvedimento di tale gravità?

È un nuovo modo di intendere il difensore e il contraddittorio. Mi rendo conto che forse la proposta è un po' avveniristica, ma sarebbe molto utile per attutire le critiche relative alla decisione di conservare questo potere del Ministro. Quindi raccomando l'emendamento: è una garanzia, è un precontraddittorio molto importante e sotto questo profilo lo ritengo molto utile.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, credo che debba essere mantenuta la possibilità di prevedere i sei mesi, perché ci sono delle situazioni molto legate alla tempistica. Quindi raccomando ai colleghi questo emendamento che tende a contrastare i rallentamenti procedurali legati ad un eccesso di burocraticismo. L'emendamento 2.7 è ad esso conseguente.

Circa l'emendamento 2.10, prendo atto della spiegazione che mi ha dato in via informale il senatore Centaro. Io ho il vizio di leggere i testi di legge in *malam partem*, ovverosia con la mente del futuro giudice che interpreta. Quando ho letto «non superiore a due» ho inteso che si potesse decidere anche di non concedere affatto colloqui. Invece il senatore Centaro mi ha spiegato, rifacendosi al presupposto interpretativo, che è garantito almeno un colloquio al mese.

A mio avviso un colloquio mensile è minimale; non possiamo rinunciare ad un colloquio mensile perché sarebbe una violazione di quei principi di personalità, di umanità, che noi abbiamo tanto sbandierato, ma che dobbiamo poi inserire nel concreto. Allora bisogna stabilire che sia conservato almeno un colloquio al mese. E poi perché limitarli a due? Perché condizionare il Ministro stabilendo «non superiore a due»? Perché non tre? È vero che il massimo di colloqui mensili per qualsiasi detenuto è quattro o cinque, ma perché stabilirne due?

PRESIDENTE. Non mi è chiara la seconda parte dell'emendamento, quando lei chiede di aggiungere alla fine «in ogni caso garantendo un colloquio al mese». Se fosse accolta la seconda parte del suo emendamento, il testo suonerebbe così: «la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese», ammettendo che non sia accolta la prima parte dell'emendamento «da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti in ogni caso garantendo un colloquio al mese».

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 2.15 si riferisce alla permanenza all'aperto. Premesso che viene richiamato l'articolo 10, primo comma, della norma penitenziaria che prevede che debba essere comunque assicurata un'ora d'aria al giorno, anche in questo caso perché limitare la durata a due ore? Ci possono essere situazioni di malattia o di tempo o di ambiente; perché limitare la permanenza se il luogo è sicuro?

In questo caso saremmo di una durezza che non ha significato rispetto all'eliminazione dei contatti con l'esterno.

L'emendamento prevede che la permanenza all'aperto possa essere limitata (ma deve durare minimo un'ora al giorno), senza però mettere limiti alla divina provvidenza e anche al Ministro che può, a seconda delle situazioni, decidere per due, tre, quattro o cinque ore, a seconda della situazione personale e del carcere in cui la persona è ristretta.

L'emendamento 2.12 fa riferimento alla possibilità di limitare le telefonate con i familiari. Sono d'accordo nello stabilire di limitarle a dieci minuti e registrarle, va bene tutto quello che è previsto dalla norma, ma non capisco per quale motivo si conceda la possibilità di accesso alle telefonate con i familiari solo dopo un anno di regime speciale carcerario. È veramente vessatorio nei confronti delle situazioni familiari: se una persona è sottoposta al regime previsto dall'articolo 41-*bis* a Novara e i familiari si trovano a Termini Imerese, la telefonata diventa molto importante per un apprezzabile contatto; invece potrebbe non avere significato se la detenzione fosse comunque a Termini Imerese. Mi sembra eccessivo fissare il trascorrere di un anno prima di poter fare telefonate con i familiari, ripeto telefonate che sarebbero registrate, come stabilito dalla norma.

L'emendamento 2.19 è un mero perfezionamento stilistico: quando si prevede «ricorso per cassazione» è sempre «per violazione di legge». Buona tecnica stabilisce che ciò che è inutile non si deve scrivere.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, modifico l'emendamento 2.5, sopprimendo la sua prima parte, fino alle parole: «di un anno», ed insisto per la sua votazione. Se poi il relatore non fosse soddisfatto della formulazione adottata, lo inviterei a trovarne un'altra da lui ritenuta più opportuna.

Il congegno codificato dà la possibilità di non applicare l'articolo 41-*bis* solo quando sia data la prova, a carico dell'imputato, che sono venute meno certe esigenze. Ma ciò comporterebbe con più coerenza stabilire una regola completamente diversa: cioè, per chi ha una certa posizione nelle associazioni di stampo mafioso, prevedere che il carcere dovrà essere scontato in un certo modo e non certo per uno, due o tre anni, ma fino a che non si dimostrerà che sono venute meno le esigenze cautelari. Però non c'è bisogno di dirlo, è già scritto nel testo. Infatti, come sarà già capitato, quando il Ministero si accorge che sono venute meno le esigenze cautelari e ne ha la prova, provvede al riguardo. Qui il discorso è diverso: chiedo che per la proroga sia provata la persistenza della pericolosità sociale. Questo è il significato dell'emendamento, presentato in una fase precedente dei lavori dal senatore Maritati e da me condiviso.

Do per illustrati tutti gli altri emendamenti a mia firma.

CALVI (DS-U). Illustro l'emendamento 2.13. Riteniamo che debba essere esclusa dalla sottoposizione al visto di censura, anche in coerenza con il nostro sistema, la corrispondenza inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ma era già previsto! Si tratta solo di una riscrittura del testo.

CALVI (*DS-U*). Abbiamo tentato di riformularlo in maniera più razionale.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, condivido la portata dell'emendamento 2.15.

PRESIDENTE. Dichiaro l'emendamento 2.24 improponibile, perché contraddittorio e privo di portata modificativa.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.20 e 2.21.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4 sostanzialmente per le stesse ragioni per le quali il senatore Zancan lo ha motivato nell'illustrazione. Si deve tener conto di come è costituito il sistema e dei pericoli legati ad una simile eventualità, solo che si consideri che in quella sede, con danni anche maggiori, il detenuto o l'internato potrebbero rinnovare il gioco delle nomine e revoche dei difensori a catena, tale da dar luogo ad un procedimento incontrollabile di avvisi, controavvisi e richieste.

PRESIDENTE. Condivido quanto da lei detto, senatore Bobbio, nel senso che l'argomento è suggestivo e probabilmente da affrontare, ma solo in una maniera sistematica, procedendo ad una normazione del sistema compiuto di intervento del difensore, che agirebbe peraltro al di fuori del suo ambito consueto, dato che abbiamo confermato la natura amministrativa del provvedimento.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Prendo atto delle sollecitazioni del senatore Ziccone sull'emendamento 2.5, però trattandosi come da lui detto, dell'ex emendamento Maritati, che già abbiamo avuto modo di valutare e discutere in sede referente, non posso che esprimere un parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.22 e 2.23.

Anche sull'emendamento 2.6 il parere è contrario, per la semplice ma decisiva ragione che contraddice tutto quello che abbiamo detto in sede referente quando abbiamo proposto di modificare il regime vigente, che parte proprio da una base di sei mesi.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.7. Sono le basi numeriche che abbiamo ritenuto di dover modificare con il disegno di legge e con gli emendamenti in esame.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.9.

Gli emendamenti 2.9 e 2.10, di contenuto sostanzialmente identico, affrontano il problema della cosiddetta ora d'aria e dei colloqui, già ampiamente sviscerato in sede referente. Rimanendo pertanto valide le argomentazioni da tutti noi espresse in quella sede, non posso che esprimere parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.11.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 2.12 in merito al quale faccio notare che la norma si giustifica non solo nell'ambito del sistema generale, ma anche perché, trattandosi del primo anno di sottoposizione all'articolo 41-*bis*, i collegamenti risultano più delicati. Conseguentemente, mi sembra quanto mai opportuno mantenere e non modificare la previsione normativa in esame.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.13, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 2.14 da me presentato, che reintroduce però anche il riferimento all'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, che mi sembra utile dal punto di vista dell'indicazione a provvedere. In merito all'emendamento 2.13, mi corre l'obbligo di sottolineare che anche in questo caso si tratta di una giusta riscrittura della lettera *e*) che soffre dello stesso problema cui ho fatto prima riferimento, e cioè, se così si può dire, di «messa in ordine letterario».

PRESIDENTE. Come lei rilevava, essendo i due emendamenti di contenuto sostanzialmente identico, proporrei di porli in votazione insieme prendendo come base il testo dell'emendamento 2.14 che contiene espressamente il riferimento all'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.27, 2.15, 2.28 e 2.29 e parere favorevole sull'emendamento 2.16.

Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 2.17 che fa il paio con l'emendamento 2.18; il collega Ziccone vorrebbe che si raddoppiassero i due termini indicati portandoli da dieci a venti giorni. Avendo affrontato questo aspetto in sede referente dove è emerso peraltro un orientamento in linea di massima concorde, ritengo che i venti giorni non solo non avrebbero una rilevante utilità pratica ma innescherebbero problemi di gestione, vertendosi in una sede amministrativa e non influenzando in maniera significativa sull'agibilità del diritto o comunque della facoltà da parte dell'interessato.

Sono infine contrario all'emendamento 2.19 perché tende a limitare altre ipotesi di ricorso, pur rendendomi conto del richiamo alla sobrietà dallo stesso sotteso.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Ziccone, nel nuovo testo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.24 è improponibile perché contraddittorio e privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Con riferimento agli emendamenti 2.9, seconda parte e 2.10, invito il relatore a una ulteriore riflessione. Apparentemente l'argomento in discussione è per qualche verso scontato in quanto non vi può essere nessuna persona sottoposta al regime dell'articolo 41-*bis* alla quale non sia consentito almeno un colloquio al mese. D'altra parte però la proposta emendativa in esame rappresenterebbe un valore aggiunto ai contenuti di attenzione che la Commissione ha riservato sul tema delle garanzie. Entrambe le proposte, francamente, non mi sembrano esemplari dal punto di vista della scorrevolezza, ciò nonostante il problema resta. In attesa che il relatore riveda eventualmente il parere negativo espresso al riguardo, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 2.10, tenuto conto anche del fatto che si tratta di materia lungamente approfondita dalla Commissione in sede referente.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Ziccone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal relatore, di contenuto analogo a quello dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, se non ricordo male, la norma prevede a regime ordinario un massimo di quattro ore giornaliere. Quindi, la prevista limitazione va a incidere nella misura del 50 per cento sulla durata massima. Se si toglie questa limitazione, alla fine, si mantiene inalterata la durata ordinaria dei colloqui.

PRESIDENTE. L'argomento posto dal senatore Zancan con il suo emendamento non è di poco conto e ha, a mio modo di vedere, una fondatezza intrinseca. Tuttavia, mi rendo conto che esso si scontra con problemi di gestione complessiva del sistema. Mi spiego: il rendere concettualmente illimitato il periodo d'aria per i detenuti *ex* articolo 41-*bis* potrebbe avere effetti utili, in quanto compensativi di altre restrizioni, che «volere o volare» sono ad essi imposte in ragione degli obiettivi di non collegamento con l'esterno che la norma pone. Quindi, potrebbe avere un significato compensativo.

Sull'altro piatto della bilancia, e con ciò vado a condividere il parere contrario del relatore e del Governo, vi sono le osservazioni del senatore Centaro; si potrebbe verificare il paradosso di detenuti sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 41-*bis* che, in un'ottica endocarceraria, siano sottoposti ad un trattamento analogo a quello dei detenuti ordinari. Né potrebbe per altro verso estendersi la misura a tutti, per ragioni di carattere organizzativo.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, abbiamo discusso tanto della prodromicità dell'articolo 41-*bis* in funzione dell'interruzione dei rapporti tra il mondo delinquenziale interno e esterno, ma non comprendo la prodromicità dell'ora d'aria rispetto ai detenuti ordinari, a meno che non si voglia infliggere un sacrificio in più ai detenuti *ex* articolo 41-*bis* rispetto ai detenuti ordinari. È chiaro che ci sono limiti massimi per i detenuti ordinari come per i detenuti speciali; mi sembra che infliggere un *minus* di ore d'aria sia un fatto afflittivo, niente affatto prodromico agli scopi di questa legge.

Per questo motivo voterò in senso favorevole a questo emendamento.

CALVI (*DS-U*). A mio parere non si pone un problema di afflittività, anche se oggettivamente una restrizione è comunque afflittiva. Non possiamo parlare di afflittività per due ragioni. La prima è di ordine costituzionale: è da escludere che possa esistere una norma che abbia questo tipo di natura (anche se poi, indirettamente, ce l'ha). Inoltre, la finalità di questo disegno di legge è sempre quella di impedire i collegamenti con l'esterno ed io sono ad essa favorevole.

Sarebbe opportuno che il relatore riflettesse su questo problema. La regola generale è infatti quella delle quattro ore; sarà poi il direttore, a seconda delle specifiche condizioni esistenti, a determinare se un certo detenuto sottoposto al 41-*bis* possa disporre di mezz'ora, un'ora, due o quattro ore. Mi rendo conto che il direttore si assumerà anche una responsabilità, ma dovrà pur fare una selezione. Quindi, in questo caso, si verificherebbe una graduazione nell'ambito del tetto delle quattro ore.

Ho anche un dubbio di costituzionalità, nel senso che non dobbiamo stabilire che comunque chi è sottoposto al 41-*bis* debba fruire di questo tipo di diminuzioni; credo invece che, distinguendo caso per caso, risponderemo anche agli *input* che ci sono arrivati dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il senatore Luigi Bobbio intende rivedere il proprio parere contrario all'emendamento 2.15.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Mi accingo a confermare il parere contrario precedentemente espresso, nella convinzione che quanto richiamava da ultimo il senatore Calvi risponda esattamente allo stato della norma, così come redatta nel testo che stiamo esaminando in questa sede. Mi rendo conto che la materia a volte «scappa» un po' da tutte le parti, perché molto articolata, però le previsioni di cui al comma 2-*quater* le dobbiamo sempre leggere alla luce dell'*incipit*, ove si afferma che: «La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare...». Questo significa che, in primo luogo, il provvedimento del Ministro, esplicativo dell'esercizio delle sue facoltà *ex* articolo 41-*bis*, non è detto vada a soffermarsi sulla permanenza all'aperto: quindi, in questo caso il detenuto *ex* 41-*bis* beneficerà delle sue 4 ore.

PRESIDENTE. Senatore Luigi Bobbio, la devo interrompere: l'articolo 10 richiamato alla lettera *f*) del predetto comma 2-*quater* individua in due ore al giorno, non in quattro ore, il regime ordinario.

BOBBIO Luigi, *relatore*. A maggior ragione il problema non esiste. In primo luogo, non è detto che nel provvedimento del Ministro si faccia luogo a questa limitazione; può essere una delle limitazioni che il Ministro decide di imporre sulla base di esigenze concrete.

CALVI (*DS-U*). Le due ore sono il tetto minimo, non il tetto massimo.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esatto, ma allora partiamo dal dato normativo generale: le due ore sono il minimo al di sotto del quale non si può scendere per tutti i detenuti. Questa regola generale vale anche per il detenuto *ex* 41-*bis*, fin tanto che il Ministro, nell'adottare il relativo provvedimento amministrativo nell'esercizio delle sue facoltà, inserisca fra le limitazioni, che sono alternative o cumulabili l'una con l'altra, quella relativa alla permanenza all'aperto. In questo caso però, a fronte di una regola generale, che rimane ferma anche per i detenuti *ex* articolo 4-*bis* e 41-*bis*, la limitazione della cosiddetta permanenza all'aperto non ha un significato punitivo ma, poiché deve essere motivata e deve rientrare nei presupposti e nelle condizioni generali, finisce per avere un significato funzionale.

È chiaro allora che nel novero generale delle limitazioni ben facciamo a comprendere una tale limitazione, ferma restando la funzionalizzazione al suo risultato finale. Non vedo un'afflittività inutile o una preoccupazione grave, nel momento in cui rimettiamo una volta di più al Ministro ed al sistema generale la possibilità di sottoporre il detenuto *ex* articolo 41-*bis* alla regola generale, come prevista per tutti i detenuti, delle due ore.

PRESIDENTE. Mi permetto di interrompere l'esposizione del senatore Bobbio, che peraltro ho compreso perfettamente nella parte che riguarda la mera facoltà del Ministro, solo per dare lettura del richiamato articolo 10 della legge n. 354, in modo che la Commissione abbia contezza di quanto sta discutendo.

L'articolo 10 della legge n. 354 è richiamato nella lettera *f*) del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del testo accolto dalla Commissione in sede referente. L'articolo 10 recante il titolo «Permanenza all'aperto», recita testualmente: «Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali». Il limite delle due ore al giorno è un limite minimo, con una possibilità di eccezione e di deroga ad un altro limite ancora più basso, stabilito per casi eccezionali.

La disposizione che ci accingiamo ad approvare o a non approvare, contenuta nell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Zancan, mira a riportare al regime normale dell'articolo 10 la previsione per i detenuti o gli internati sottoposti al trattamento del 41-*bis*.

AYALA (*DS-U*). La previsione della possibilità per il Ministro di intervenire sulla durata della permanenza all'aria si accompagna all'altra limitazione relativa al numero delle persone con cui il detenuto sottoposto al 41-*bis* può usufruire della permanenza all'aperto. Questa seconda ipotesi è di carattere diverso perché la lettera *f*) del testo che noi tutti abbiamo condiviso recita testualmente: «*f*) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone». Questa ipotesi non compariva nell'articolo 10 né in altra norma. Abbiamo, quindi, la conferma che noi tutti abbiamo voluto intervenire sulla permanenza all'aperto proprio e esattamente nella chiave che dà senso al provvedimento, cioè quella di contenere, ridurre al massimo – se non addirittura impedire, ma sappiamo che questa ipotesi è difficilmente realizzabile – o comunque rendere quantomeno molto più difficile la possibilità di comunicare con terzi.

La disposizione ha, quindi, una sua funzionalità che, tra l'altro, non è stata oggetto di alcun riferimento da parte della Corte costituzionale, laddove la Corte ci ha ricordato che le misure meramente afflittive vanno ritenute estranee alla *ratio* della previsione del 41-*bis* e, in quanto tali, difficilmente commestibili da parte della Corte stessa. Ad esempio, la Corte aveva fatto riferimento alla partecipazione ad attività sportive o alla possibilità di accedere alla biblioteca, che prima erano assolutamente vietate, ma non aveva fatto alcun riferimento a questa disposizione, almeno a quanto mi ricordo. Comunque sia, il combinato disposto tra un intervento limitativo eventuale e un intervento limitativo obbligatorio che riguarda il numero delle persone con cui il detenuto sottoposto al 41-*bis* potrà usufruire della permanenza all'aperto rappresenta uno dei passaggi più funzionali rispetto alla finalità che noi tutti con questa norma ci poniamo.

Nel pieno rispetto di chi diversamente opina, come il senatore Zancan, il mio voto sull'emendamento 2.15 sarà contrario.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, vorrei che qualcuno mi spiegasse, visto che è intervenuto il collega Ayala al quale non manca l'esperienza passata su questa materia, se è più preoccupante, ai fini della comunicazione all'esterno, se sono tre le persone che si accompagnano al detenuto o le tre o quattro ore all'aperto trascorse dal detenuto da solo. Qual è la prodromicità della limitazione dell'aria rispetto alle finalità di questo disegno di legge? Su questo argomento non ho ancora ricevuto una risposta.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, anche se in maniera diversa, vorrei ritornare su alcuni argomenti trattati in precedenza. Ferma restando nel pratico la bontà delle obiezioni che tutti noi possiamo muovere a singoli provvedimenti applicativi che dovessero presentare quei requisiti cui faceva riferimento il senatore Cirami, fermi restando quindi questi aspetti concreti, che ci riguardano limitatamente perché eventualmente riguarderanno le sedi del reclamo, della revoca o dell'impugnazione, dobbiamo badare all'aspetto strutturale della norma. Secondo la norma, per le sospensioni delle regole di trattamento degli istituti cui il Ministro può mettere mano con un proprio provvedimento, laddove individui la necessità di farlo e la funzionalità di ogni singola limitazione al fine di interrompere i collegamenti, vi è una differenza fra la possibilità teorica ed il ricorso pratico. C'è dunque la necessità, fra il ventaglio delle limitazioni possibili che noi mettiamo a disposizione del Ministro per consentirgli di raggiungere nel pratico quel risultato, di incidere sul sistema generale normale dei colloqui.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Ziccone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Ziccone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.10, precedentemente accantonato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, ritengo di dover confermare il parere precedente, richiamandomi alle argomentazioni già esposte relativamente alla permanenza all'aperto. Pur lasciando la possibilità al Ministro di agire su una materia già formata per rispettare quantomeno una cornice costituzionale, così come prevediamo, con riferimento ex articolo 10 dell'ordinamento penitenziario, che per la permanenza all'aria non si possa arrivare alla deprivazione totale, quindi almeno un'ora d'aria al giorno deve essere garantita, allo stesso modo credo che sia opportuno prevedere che non si arrivi alla privazione totale dei colloqui, garantendone almeno uno al mese.

L'espressione «non superiore» si giustifica nell'ipotesi in cui si fosse potuti arrivare a zero colloqui al mese, perciò da zero a due colloqui. In questo caso, si vuole assicurare il limite inviolabile di un colloquio e prevedere che il Ministro con una sua determinazione possa consentirne due.

CENTARO (*FI*). Potremmo piuttosto dire: «La determinazione del numero dei colloqui in numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese».

CALVI (*DS-U*). Se i colloqui sono quattro al mese e noi proponiamo una riduzione, è chiaro che dobbiamo scendere; il Ministro, poi, potrebbe volerne concedere tre.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il senatore Calvi ha ragione nella misura in cui è norma generale.

CALVI (*DS-U*). La norma generale prevede quattro colloqui; noi, in fondo, stiamo discutendo sul terzo colloquio. Cioè, in presenza di un tetto di quattro colloqui proponiamo una riduzione. Dobbiamo allora dire innanzi tutto che almeno uno è garantito, perché altrimenti i colloqui si potrebbero ridurre anche a zero, dopodiché dobbiamo stabilire fino a dove il

Ministro può spingersi. Però, trattandosi di riduzione, se facciamo riferimento a due colloqui, eliminando il tetto massimo il problema che rimane è quello di stabilire se si può arrivare a tre, perché «ridurre» non significa «eliminare».

BOBBIO Luigi, *relatore*. In effetti, la formula dovrebbe prevedere la riduzione ad un numero massimo di due colloqui.

AYALA (*DS-U*). Intanto, Presidente, dovremmo rendere più facile l'inserimento di questo emendamento dal punto di vista linguistico alla lettera b) del citato comma 2-*quater*, che attualmente recita: «La riduzione del numero e della frequenza...» Io eliminerei il riferimento al numero, perché il numero attiene alla frequenza.

PRESIDENTE. Questa espressione si coordina però con la successiva: «intervalli di tempo regolari».

AYALA (*DS-U*). A mio parere, occorrerebbe evitare di ripetere due volte il termine «numero», poiché ciò crea un problema anche estetico. Non ci piace scrivere una norma in questo modo; abbiamo fatto pessime leggi, su questo non c'è dubbio, però, quando riusciamo ad evitarlo, è sempre meglio. Dal punto di vista linguistico sarebbe più corretta l'espressione: «La riduzione della frequenza dei colloqui ad un numero non inferiore ad uno e non superiore a due al mese». Se poi vogliamo prevedere tre colloqui è un'altra questione.

CENTARO (*FI*). Possiamo eliminare la parola «numero», però non possiamo collegare la riduzione solo alla frequenza, perché la frequenza attiene ad intervalli regolari nel mese; la riduzione è invece numerica.

PRESIDENTE. Potremmo allora dire: «La determinazione del numero e della frequenza dei colloqui in misura non inferiore ad uno e non superiore a due al mese da svolgersi a intervalli di tempo regolari».

AYALA (*DS-U*). Per me va bene.

CENTARO (*FI*). Si potrebbero sopprimere anche i termini «numero» e «frequenza».

PRESIDENTE. Il Sottosegretario suggerisce la seguente formulazione: «La determinazione dei colloqui in un numero non inferiore ad uno e non superiore a due al mese da svolgersi in intervalli di tempo regolari».

AYALA (*DS-U*). Sono d'accordo.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.10 e, in accoglimento della proposta di modifica avanzata dal Sottosegretario, lo modifico nel modo seguente:

«2.10 (Nuovo testo)

CALVI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), sostituire le parole: "la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore" con le altre: "la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore"».

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10 (Nuovo testo), presentato dai senatori Calvi e Zancan.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.3 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Dando per illustrato l'emendamento 3.100 a mia firma, do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.100 e parere di nulla osta sull'emendamento 3.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta la medesima clausola di copertura prevista dall'emendamento 3.100, il quale ha la funzione di rendere stabile il sistema delle videoconferenze».

AYALA (*DS-U*). Presidente, stante il parere della 5^a Commissione, modifico l'emendamento 3.2 nel modo seguente:

3.2 (Nuovo testo)

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6» con le altre: «l'articolo 6».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

BOBBIO Luigi, *relatore*. Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Anche i senatori Centaro, Bucciario e Tirelli mi hanno comunicato di voler aggiungere la loro firma all'emendamento 3.100.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.3 e parere favorevole agli emendamenti 3.100 e 3.2 (nuovo testo).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 3.100 e 3.2 (nuovo testo) e contrario all'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Gli emendamenti 4.2 e 4.4 si illustrano da sé, in quanto prevedono, rispettivamente, un inserimento normativo e una norma transitoria quasi dovuti. La stessa cosa si può affermare in relazione all'emendamento 4.5, tendente a regolare le situazioni in corso.

AYALA (*DS-U*). Aggiungo la mia firma e do per illustrato l'emendamento 4.3, che recepisce nella sostanza le sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1997 e n. 137 del 1999.

CALVI (*DS-U*). Aggiungo la mia firma all'emendamento 4.3, e all'emendamento 4.1 che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.3, che contiene una norma transitoria finale di adeguamento che manca nel testo, tanto più in considerazione del fatto che recepisce due pronunce della Corte costituzionale, mettendo quindi il sigillo finale alla costituzionalità del testo in esame.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Sono altresì favorevole agli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.5, presentati dal relatore.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ritiro l'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Zancan e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal relatore.

È approvato.

TIRELLI (*LP*). Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di modificare le parole «ordinamento costituzionale» in «ordine democratico» nel testo dell'articolo 4, per conformità con l'avvenuta approvazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato, con la modifica di coordinamento proposta.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Con questo emendamento, da me presentato, propongo che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Questo consentirà alla Camera dei deputati, qualora la stessa intenda condividere il nostro lavoro, di approvare il

provvedimento in una data più ampia rispetto a quella prefigurabile del 15 dicembre.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.1, al quale desidero aggiungere la mia firma.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

AYALA (*DS-U*). Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, da me presentato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

CENTARO (*FI*). Esprimo soddisfazione per l'unanimità che si è registrata sul disegno di legge in esame, che recepisce, tra l'altro, il documento della Commissione antimafia, approvato anch'esso all'unanimità. Esprimo soddisfazione anche per l'introduzione a regime nell'ordinamento giuridico italiano del sistema delle videoconferenze, che ha evitato il cosiddetto turismo giudiziario, rispondendo giustamente ad istanze provenienti dall'autorità giudiziaria e dai pubblici ministeri impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

Il provvedimento è reale ed efficace e la riforma degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* corrisponde sia alla necessità di una lotta alla criminalità organizzata che non ceda a illusioni utopistiche sia alle indicazioni impartite in tale materia dalla Corte costituzionale in più occasioni; soprattutto, contiene garanzie ulteriori e superiori a quelle fin qui apprestate dalla disciplina vigente nei confronti dell'imputato per l'accertamento dei collegamenti esistenti con la criminalità organizzata.

Auspico che la Camera dei deputati possa approvare il testo licenziato dalla nostra Commissione, apponendo modifiche lievi, anche nella prospettiva della imminente scadenza dell'ultima proroga prevista per il regime di cui all'articolo 41-*bis* e per le videoconferenze; cioè il 31 dicembre 2002.

AYALA (*DS-U*). Sono assolutamente sintonico con le osservazioni esposte dal presidente Centaro. Nella Commissione antimafia abbiamo cominciato un buon lavoro che è proseguito in maniera proficua anche in questa sede, quella più propria della legislazione. Con riferimento ad una norma che non è certo risolutiva del problema della lotta alla criminalità organizzata ma ne costituisce, come nessuno può negare, un importante tassello, anche storicamente è importante un'unità di intenti nelle diverse sedi istituzionali. In questo momento è importante che il Parlamento risponda ai proclami dei criminali, emanando le leggi che ritiene giusto

approvare per combattere tutti coloro che sono collegati alla criminalità organizzata.

Personalmente, desidero esprimere particolare soddisfazione, così come ha fatto il collega Centaro, in ordine alla stabilizzazione non solo della previsione dell'articolo 41-*bis*, ma anche del sistema delle videoconferenze. Fu questa una novità introdotta quando avevo l'onore e l'onere di fare il Sottosegretario alla giustizia; allora si era pensato di inserirle in maniera stabile; purtroppo però, in anni di risanamento del bilancio e di grandi difficoltà del potere centrale, si dovette ripiegare su una soluzione a termine.

Desidero sottolineare l'adesione di tutti i Gruppi parlamentari all'emendamento che ha posto fine alla previsione di un termine per le videoconferenze, che hanno una straordinaria utilità avendo interrotto il cosiddetto turismo giudiziario, di per sé uno dei *vulnus* più forti per la tenuta dell'articolo 41-*bis*. Dovendo infatti viaggiare da un carcere ad un'aula giudiziaria e viceversa, alcuni detenuti avevano una serie di occasioni di comunicazione con l'esterno che nessuna norma poteva impedire. Le videoconferenze furono concepite per evitare questo fenomeno e credo siano riuscite in buona parte ad evitarlo. Ad esse si accompagna la stabilizzazione della previsione dell'articolo 41-*bis*, che mi sembra da salutare in termini assolutamente positivi.

Noi siamo in un sistema bicamerale perfetto. Stamattina ho preso atto delle osservazioni da parte di autorevoli colleghi della maggioranza, che vanno nel senso di una tranquilla previsione di conformità di scelte da parte della Camera dei deputati. Ciò mi ha molto consolato, perché la lettura dei giornali aveva invece sollevato in me qualche preoccupazione, in quanto avevo letto dichiarazioni di autorevoli membri della Camera dei deputati del tutto contrarie a questa previsione e che addirittura davano per scontata la sua incostituzionalità. Ho detto stamattina, e ripeto e confermo adesso, che questo è un pendolo che oscilla tra l'ignoranza e la malafede. Qualcuno ha avuto l'accortezza di ricordarmi che anche alcuni membri della minoranza si erano espressi alla Camera in senso contrario. Avevo fatto riferimento alla maggioranza e non alla minoranza in quanto tale, perché di quella «tengo i numeri»; ho comunque dato atto che anche queste altre dichiarazioni non mi piacciono affatto.

Speriamo che abbiano ragione i colleghi senatori della maggioranza, che invece garantiscono un rispetto della linea scelta dalla Commissione antimafia prima e dal Senato poi, e che quindi si possa giungere in tempo utile all'approvazione di questo provvedimento nel testo che stiamo licenziando.

PRESIDENTE. Sono lieto che la copertura finanziaria che è stata individuata dal Ministro della giustizia con la collaborazione del presidente della 5^a Commissione permanente, senatore Azzolini, abbia recato soddisfazione, sebbene postuma, al lavoro da lei svolto come Sottosegretario alla giustizia nella passata legislatura.

Ringrazio anche il senatore Tredese, che con la sua presenza ha consentito lo svolgimento dei nostri lavori in questa seduta, sostituendo un collega assente.

Propongo che all'Assemblea riferisca il relatore alla Commissione, senatore Luigi Bobbio. La relazione avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per quanto riguarda il disegno di legge n. 1487, nel quale si propone l'assorbimento del disegno di legge n. 1440.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,50.

ALLEGATO

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1487

**Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di trattamento penitenziario**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto commesso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e della responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione

con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanti attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. Quando si tratti di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, i benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità

organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive siano venute meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto o dal suo difensore è reclamabile ai sensi dei commi *2-quinquies*, *2-sexies* e *2-septies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto o del suo difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;

e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10;

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 1.

2-quinquies. Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma *2-quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1. Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma *1-bis* dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia decorso il termine indicato al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti di seguito riportati solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

1.1 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione del-

l'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

1.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «commessi» sopprimere le seguenti: «per finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordinamento costituzionale».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le parole: «anche internazionale».

1.3

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «o di eversione», aggiungere la parola: «violenta».

1.4

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale», aggiungere le seguenti: «attuata mediante il compimento di atti di violenza».

1.10

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 600, 601, 602 e», con le seguenti: «all'articolo».

1.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1 ivi richiamato al terzo periodo dopo la parola: «escludere», inserire le altre: «in maniera certa».

1.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «terroristica o eversiva».

1.6

ZICCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «altresì», a: «collaborazione con la giustizia», e da: «anche se», a: «irrelevante».

1.7

ZANCAN

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «accertata nella sentenza di condanna».

1.8

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere dalla parola: «e dall'articolo....» fino alle parole: «1998, n. 286».

Art. 2.**2.20**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, ovvero il Ministro della giustizia hanno la facoltà di richiedere, al giudice che procede ovvero al Magistrato di sorveglianza, la sospensione, in tutto od in parte, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti della presente legge che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza nei confronti dei detenuti, in attesa di giudizio ovvero in esecuzione pena, per taluno dei delitti di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con una associazione criminale. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della

sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «dei detenuti» inserire le seguenti: «o internati», al capoverso 2-bis dopo la parola: «detenuto» inserire le altre: «o dell'internato», al capoverso 2-ter sostituire le parole: «o dal suo» con le altre: «dall'internato o dal» e sostituire le parole: «detenuto o del suo» con le altre: «detenuto, dell'internato o del», al capoverso 2-quater alla lettera a), dopo la parola: «detenuti» inserire l'altra: «o internati» e alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e degli internati», al capoverso 2-quinquies dopo le parole: «Il detenuto» inserire le altre: «o l'internato» e dopo la parola: «del detenuto» inserire le altre: «o dell'internato», al capoverso 2-sexies dopo le parole: «il detenuto» inserire le altre: «, l'internato».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «mantenimento dell'ordine e della sicurezza» con le altre: «soddisfacimento delle predette esigenze».

2.21

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2, sono adottati dal giudice che procede qualora si tratti di detenuto in attesa di giudizio, ovvero dal Magistrato di Sorveglianza qualora si tratti di detenuto in esecuzione pena, sentiti rispettivamente il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale ed acquisite le necessarie informazioni presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. I provvedimenti hanno una durata non superiore ad un anno e sono prorogabili per periodi successivi ciascuno pari ad un anno, per un periodo complessivo non superiore ad anni due, qualora risulti da elementi gravi precisi e concordanti

che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali od eversive non siano venute meno. La proroga del provvedimento non può essere adottata fino a quando non venga decisa l'impugnazione del precedente provvedimento».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede» con le altre: «l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede».

2.4

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «sentito il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede» aggiungere le seguenti: «ed il difensore».

2.5

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire l'espressione: «non inferiore ad un anno e non superiore a due» con le seguenti: «di un anno».

Sopprimere al penultimo rigo la parola: «non» dopo la parola: «purché» e aggiungere la parola: «non» dopo le parole: «terroristiche o eversive».

2.22

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno e non superiore a due» con le seguenti: «non superiore ad un anno».

2.23

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «per periodi successivi» fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «per un periodo complessivo non superiore ad anni due. La proroga del provvedimento non può essere adottata fino a quando non venga decisa l'impugnazione del precedente provvedimento».

2.6

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «ad un anno e non superiore a due» con le seguenti: «a sei mesi e non superiore a due anni».

2.7

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: «pari ad un anno» con le seguenti: «non superiore ad un anno e comunque non superiore alla durata del provvedimento precedente».

2.8

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: «la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità» con le seguenti: «la capacità del detenuto».

2.24

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

«2-ter. Se anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento, l'autorità giudiziaria competente procede alla revoca. Il provvedimento ap-

plicativo è impugnabile dal detenuto o dal suo difensore ai sensi del comma 2-*quater*».

2.25

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il terzo periodo.

2.26

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, capoverso 2-*quater*, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) La riduzione del numero dei colloqui in misura non superiore a tre al mese. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui si svolgeranno alla presenza di personale al fine di impedire il passaggio di oggetti; i colloqui sono sottoposti a controllo auditivo ed alla registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente. Il detenuto potrà usufruire di un colloquio telefonico mensile con i familiari ed i conviventi della durata di dieci minuti, sottoposto a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;».

2.9

ZICCONI

*Al comma 1, capoverso 2-*quater*, alla lettera b), sopprimere le parole: «ad un numero non superiore» e alla lettera f) sostituire le parole: «non superiore a due ore al giorno fermo restando» con le seguenti: «in ogni caso non inferiore al».*

2.10

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «ad un numero non superiore a due al mese» e alla fine, aggiungere le parole: «in ogni caso garantendo un colloquio al mese».

2.10 (Nuovo testo)

CALVI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), sostituire le parole: «la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore» con le altre: «la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), al secondo e al quarto periodo, sostituire le parole: «per i condannati e gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede, per gli imputati» con le altre: «ovvero per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11», al terzo periodo, dopo le parole: «giudiziaria competente» inserire le altre: «ai sensi del medesimo articolo 11».

2.12

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «e solo dopo il primo anno di applicazione.».

2.13

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, al capoverso 2-quater, alla lettera e), sostituire le parole: «la corrispondenza» con le altre: «la sottoposizione a visto di cen-

sura della corrispondenza», *sopprimere le parole*: «è sottoposta a visto di censura» e *sostituire le parole*: «provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e per gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati» *con le altre*: «provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11».

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera e), sostituire le parole: «la corrispondenza» *con le altre*: «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza», *sopprimere le parole*: «è sottoposta a visto di censura» e *sostituire le parole*: «provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e per gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati» *con le altre*: «provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11».

2.27

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera e), sostituire la parola: «è sottoposta» *con le seguenti*: «può essere sottoposta».

2.15

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sopprimere le parole: «ad una durata non superiore a due ore al giorno».

2.28

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire le parole: «non superiore a» *con le seguenti*: «di almeno».

2.29

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere la lettera g).

2.16

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera g), e capoverso 2-sexies, sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «comma 2».

2.17

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

2.18

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

2.19

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-sexies, alla fine del secondo periodo, sopprimere le parole: «per violazione di legge».

Art. 3.**3.3**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo 3.***3.100**

CARUSO Antonino, BOBBIO, CIRAMI, TIRELLI, BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6»
con le altre: «l'articolo 6».**Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

3.2

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

*All'articolo 3, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6»
con le seguenti: «l'articolo 6».***3.2 (Nuovo testo)**

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6»
con le altre: «l'articolo 6».**Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 4.

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «detenute o internate», «inserire le altre: «per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero».

4.3

FASSONE, AYALA, CALVI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata».

4.1

ZANCAN, CALVI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, misure che conservano validità.».

4.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data».

4.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a seguito di provvedimenti di proroga, sia decorso il termine di due anni indicato nel comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni. Negli altri casi i provvedimenti predetti conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista».

4.0.1

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».
